



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912

Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - E mail intellitostiscali.it

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat.....
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 26 Luglio 2007

Ordinanza n. 6/07 Del 26.07.2007	<u>ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA 2^ RASSEGNA PRODOTTI AGRO ALIMENTARI E ARTIGIANALI</u>
--	--

IL SINDACO

CONSIDERATO che in data 27, 28 et 29 Luglio avrà luogo la 2^a Rassegna dei prodotti agro alimentari e artigianali denominata "Colori profumi sapori".

CHE per l'occasione in alcune vie del centro abitato verranno allestite oltre 30 postazioni (stands et gazebo) dove gli espositori metteranno in vetrina i loro prodotti con notevole richiamo di pubblico.

CONSIDERATA la necessità di vietare temporaneamente la circolazione lungo le Vie Loreto, Municipio, Largo San Giorgio, San Giorgio, Sa Vena e Vico Sa Vena durante lo svolgimento della manifestazione.

RITENUTO che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico/organizzativo, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra.

VISTO il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

- **L'istituzione del divieto temporaneo di circolazione** nelle vie per le esigenze ed i motivi di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportati.
- L'apposizione di transenne e della segnaletica stradale prevista dal D.M. 10.07.2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e termini previsti dalla normativa vigente in materia in particolare riferimento al succitato Regolamento di esecuzione del Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali.
Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Associazione Culturale S'Olimu che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.
- In deroga a quanto sopra disposto possono essere rilasciate autorizzazioni di transito per comprovati necessari motivi, in modo particolare ai cittadini residenti nelle vie interessate al divieto.
- Non sono soggetti ai suddetti divieti i mezzi di proprietà comunale, quelli adibiti ad interventi di assistenza pubblica e di pubblica utilità, quelli di soccorso, di pronto intervento e della Forza Pubblica.

- Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per la puntuale osservanza della presente.
- Per la trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del D.Lgs. n. 285/92.
- A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92.

IL SINDACO
(*Giovanni Branchitta*)